

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 13 aprile 2026, n. 81

D.G.R. n. 210 del 10/03/2026 Piano di Controllo Regionale Pluriennale 2026-2027. Approvazione del “Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini. Programma attività 2026”.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge regionale n. 7/2004 recante lo Statuto della Regione Puglia;

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, ad oggetto Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

Vista la direttiva, emanata con Delibera G.R. n. 3261 del 28/07/1998, ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”, che dispone in attuazione alla L. regionale. 4 febbraio 1997, n. 7 e del D.lgs. n. 29 del 03/02/93, la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli articoli 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che prevedono la possibilità, per il dirigente di ciascuna unità organizzativa interna ad una pubblica amministrazione, di assegnare a sé stesso o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento amministrativo, ivi compresa l'adozione del provvedimento finale;

Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto l'art. 32 della Legge nazionale 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Regolamento regionale del 04/06/2013, n.13;

Visto il Regolamento attuativo della Legge regionale n. 15 del 20 giugno 2008, ad oggetto “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”;

Vista la Delibera G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974, con cui si è approvato l'Atto di Alta Organizzazione del nuovo Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, recante l'adozione del succitato Atto di Alta Organizzazione del nuovo Modello Organizzativo “MAIA 2.0”, con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10 febbraio 2021, con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

Vista la Delibera G.R. 22 luglio 2021, n. 1204, con cui la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche all'Atto di Alta Organizzazione “MAIA 2.0”, in particolare all'art. 3, commi 3,7,13,15-bis,15-ter,15-quater;

Vista la Delibera G.R. 28 luglio 2021, n. 1289, ad oggetto “Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 –Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”, con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263, del 10 agosto 2021, ad oggetto “Attuazione modello organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e ss.mm.ii. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”, con cui la

Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare è collocata nel Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la Delibera G.R. 04 agosto 2025, n.1154, ad oggetto “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 07 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. <Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0>. Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Aggiornamento Allegato A-bis”;

Visto il D.P.G.R. del 06 agosto 2025, n. 442, con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

Vista la Delibera G.R. 22 settembre 2025, n. 1368, ad oggetto *D.G.R. n. 1289/2021, recante* “Applicazione art. 8, comma 4, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”. Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”;

Visto il D.P.G.R. del 24 settembre 2025, n. 516, con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n.1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025.

Vista la Delibera G.R. 29 ottobre 2025, n. 1657, ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, <Modello Organizzativo MAIA 2.0> e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”;

Vista la Delibera G.R. 15 settembre 2021, n. 1466, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la Delibera G.R. 26 settembre 2024, n. 1295, ad oggetto “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare dell’incarico di responsabilità equiparata ad elevata qualificazione “Prevenzione e controllo delle malattie degli animali”, responsabile del procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione.

Visti

- l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad oggetto “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, ad oggetto “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, co. 7, del D.lgs 30 dicembre 1992, n.502”;
- la Legge regionale 03 agosto 2006, n. 25, ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- il Regolamento regionale n. 13/2009, ad oggetto “Organizzazione del Dipartimento di prevenzione”;
- il Regolamento regionale n.18/2020 ad oggetto Criteri e standard per la definizione dei Piani triennali di fabbisogno di personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. Puglia, ai sensi della L.R. 25/2006.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare dell’incarico di responsabilità equiparata ad elevata qualificazione “Prevenzione e controllo delle malattie degli animali”, responsabile del procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione.

Visti, altresì

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, “Relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)”, che prescrive norme specifiche per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione per la Brucellosi bovina e bufalina (*B. abortus*), la Brucellosi ovi-caprina (*B. melitensis*) e Tubercolosi bovina e bufalina, malattie elencate nell’Allegato II del succitato Regolamento;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, “Relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate”, che classifica l’infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* tra le malattie di categoria B+D+E per le specie *Bison ssp.*, *Bos ssp.*, *Bubalus ssp.*, *Ovis ssp.*, *Capra ssp.* e l’infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae*, *M. tuberculosis*) tra le malattie di categoria B+D+E per le specie *Bison ssp.*, *Bos ssp.*, *Bubalus ssp.*;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, “Che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate”;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, “Che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, “Che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova”;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020, “Recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni”;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 e ss.mm.ii. che stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate all’art. 9, par. 1, lett. a), b), c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia [...];
- il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191, ad oggetto “Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici”, che stabilisce regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, in particolare a livello di produzione primaria [...], annoverando la Brucellosi e la Tubercolosi da *Mycobacterium bovis* nell’Allegato I, Allegato A “Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza”;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e s.m.i., “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;
- il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e s.m.i., “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali

o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

- il DM 2 maggio 2024, "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini" (GU Serie Generale n. 151 del 29-06.2024);
- il Decreto 21 giugno 2024, "Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da Tubercolosi e da Brucellosi, di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da Brucellosi e di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da Leucosi bovina enzootica";
- la Legge 2 giugno 1988, n. 218, "Misure per la lotta contro l'Afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", per quanto concerne l'indennità corrisposta per i capi abbattuti e per la distruzione di attrezzature, mangimi, prodotti agricoli e zootecnici non adeguatamente disinfettabili (art. 2, co. 4 e 4-bis);
- la "Relazione sulla situazione epidemiologica e sulle attività di sorveglianza ed eradicazione per la Brucellosi bovina, bufalina, ovi-caprina e Tubercolosi bovina per l'anno 2025", elaborata congiuntamente dal CRN-BR e dal COVEPI, e la "Relazione preliminare sulla situazione epidemiologica e sulle attività di sorveglianza della Tubercolosi bovina in Italia. Anno 2025", predisposta dal TBCentro, COVEPI e CSN di Teramo, e trasmesse dal Ministero della Salute con nota Prot. n. 6609-04/03/2026-DGSA-MDS-P;
- il resoconto della riunione del 12/03/26, relativa ai Piani di sorveglianza e di eradicazione per Brucellosi bovina, bufalina, ovi-caprina e MTBC per l'anno 2025, trasmesso dal Ministero della Salute (rif. nota Prot. n. 10177-01/04/2026-DGSA-MDS-P);
- l'incontro tecnico del 02/04/26, indetto dal Ministero della Salute, relativo alla interlocuzione dettagliata e approfondita sulla situazione epidemiologica di MTBC in Puglia (acquisito agli atti con Prot. n. 193646 del 09/04/26);
- la nota del Ministero della Salute Prot. n. 10226-02/04/2026-DGSA-MDS-P, ad oggetto "DM 21 giugno 2024 – Bollettino ISMEA per l'anno 2026".

RICHIAMATI

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1071 della Commissione del 1 giugno 2023, che modificando l'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, annovera le province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce e Taranto, zone del territorio nazionale aventi status di indenne da malattia per infezione da MTBC;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, art. 82 par. 3, che prescrive, ove necessario, la sospensione dello status di indenne da malattia di una zona di uno Stato Membro da parte dell'autorità competente, come misura transitoria, in alternativa al ritiro dello status di indenne da malattia da parte della Commissione;
- la "Relazione preliminare sulla situazione epidemiologica e sulle attività di sorveglianza della Tubercolosi bovina in Italia. Anno 2025", predisposta dal TBCentro, COVEPI e CSN di Teramo, da cui si è evinto che nella provincia di Bari, a seguito della notifica di 3 focolai di MTBC, il parametro di incidenza è risultato superiore al limite definito dal Regolamento delegato (UE) 2020/689, per cui si è valutata la possibilità di una sospensione dello status di indenne da MTBC ai sensi del succitato art. 82;
- l'incontro tecnico del 02/04/26, indetto dal Ministero della Salute, relativo alla interlocuzione dettagliata e approfondita sulla situazione epidemiologica di MTBC in Puglia (acquisito agli atti con Prot. n. 193646 del 09/04/26), in cui è stata ulteriormente proposta la sospensione dello status di indenne da MTBC per la sola provincia di Bari, ai sensi del predetto art. 82 del Regolamento delegato (UE) 2020/689.

RICHIAMATE, altresì

- il DM 2 maggio 2024, "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e

tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini” (GU Serie Generale n. 151 del 29-06.2024), che disciplina tra i compiti spettanti all’Autorità competente regionale, quello di definire i criteri di rischio e il numero di stabilimenti da controllare per l’anno di riferimento, nonché di indicare le modalità di sorveglianza prescelta, inserendo la programmazione nel portale VETINFO, entro il primo bimestre dell’anno di riferimento;

- la Determinazione dirigenziale della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 43 del 14/02/2025, ad oggetto “D.G.R. n. 2194 e ss.mm.ii. – D.G.R. n. 392/2024 Piano di Controllo Pluriennale (PCRP). Modifiche e integrazioni dell’Allegato A) relativamente all’eradicazione/sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini, Brucellosi negli ovini e caprini e Leucosi bovina enzootica (profilassi e malattie dei ruminanti). Programmazione attività 2025”;
- la nota della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Prot. n. 35170 del 23/01/2026, e l’Allegato 1 “Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini. Programma attività 2026”, con cui sono state già trasmesse le linee guida per la programmazione nell’applicativo SANAN (vetinfo), nonché sono stati definiti i criteri di rischio da considerare per la selezione degli stabilimenti da sottoporre a controllo;
- la nota della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Prot. n. 85488 del 18/02/2026, e l’Allegato 1 “Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini. Programma attività 2026”, con cui sono state integrate misure straordinarie per la sola provincia di Foggia, nonché misure intensificate per le province di Bari, BAT, Brindisi, Lecce, Taranto, a seguito della riunione del 27/01/26 convocata dalla scrivente Sezione, sentito il Commissario Straordinario Nazionale per la Brucellosi.

DATO ATTO che la Regione Puglia con

- Delibera G.R. 10 marzo 2026, n. 210, ad oggetto *Piano di controllo Regionale Pluriennale 2026-2027 in materia di sicurezza alimentare, mangimi, salute animale, sottoprodotti, benessere degli animali e prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ai sensi del Reg. UE 2017/625 ed ulteriori adeguamenti normativi*, al punto 7 del deliberato, ha demandato al Dirigente protempore della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l’adozione con propri provvedimenti di tutti gli atti consequenziali ed iniziative rivenienti dalla suddetta deliberazione, incluse le eventuali modifiche e integrazioni dell’Allegato A alla Delibera G.R. 12 dicembre 2017, n. 2194;
- D.G.R. 29 marzo 2021, n. 518, Autorità Competenti designate, ai sensi dell’art. 4 Reg. UE 2017/625, in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni per l’immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha attribuito ai Direttori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione competenti in materia (SIAN, SIAV A , SIAV B e SIAV C) le funzioni di Autorità Competente Locale sulla base dei Regolamenti Regionali nn. 13/09, 18/20 e del relativo Piano di Controllo Regionale Pluriennale vigente.

RITENUTO NECESSARIO

approvare il “Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini. Programma attività 2026”.

Per quanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si procede ad approvare il “Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini. Programma attività 2026”.

Verifica ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esiti valutazione impatto di genere: neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI**ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni**

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. Il Dirigente della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **Di approvare** il "Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini. Programma attività 2026";
2. **Di demandare** l'applicazione del "Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini. Programma attività 2026" alle Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) Puglia e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (IZSPB);
3. **Di trasmettere** il presente Provvedimento alle AASSLL Puglia nonché a tutti gli altri Enti coinvolti nell'attuazione di quanto predisposto nel "Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini. Programma attività 2026";
4. **Di disporre** la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15 giugno 2023, n. 18;
5. **Di stabilire** che il presente Provvedimento:
 - è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA 2, composto da 17 pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in un unico originale;

- è redatto in forma integrale;
- sarà trasmesso per notifica alle AASSLL Puglia nonché a tutti gli altri Enti coinvolti nell'attuazione di quanto predisposto nel suddetto Piano Regionale;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA 2, Sistema Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO A - Programmazione 2026.pdf - 27d6fb50aedf1e2024128405f092e2e266bac4e493ab8b314c2914c49da4cfae

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 216/DIR/2026/00100

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Prevenzione e controllo delle malattie degli animali
Ornella Morese

Firmato digitalmente da:

E.Q. Prevenzione e controllo delle malattie degli animali
Ornella Morese

Il Dirigente della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Onofrio Mongelli

ALLEGATO A



Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini

Programma attività 2026

PREMESSA

Il Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024 recante “Adozione dei programmi nazionali obbligatori per brucellosi e tubercolosi nei bovini¹ e per brucellosi negli ovi-caprini”, di seguito DM 02/05/2024, assicura l’applicazione di una disciplina armonizzata delle misure per l’eradicazione delle due malattie in conformità con la normativa euro-unitaria, aggiungendo un ulteriore tassello nel quadro della riforma legislativa in sanità animale attuata a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/429.

I Piani di eradicazione e sorveglianza delle malattie di categoria B (REG. (UE) 2018/1882) brucellosi (di seguito BRC) e tubercolosi (di seguito TBC), prevedono controlli obbligatori con una periodicità specifica per status sanitario e situazione epidemiologica (REG. (UE) 2020/689).

Il Decreto con gli allegati, consultabile nel sito istituzionale del Ministero della Salute al seguente link: <https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=263&tab=2II>, consta di due allegati:

- Allegato 1, concernente il *Programma della brucellosi bovina e della brucellosi ovi-caprina*;
- Allegato 2, riguardante il *Programma della tubercolosi bovina*.

Ciascuno allegato è diviso in parte A *eradicazione* e parte B *sorveglianza* e contiene 4 sottosezioni:

- A) Metodi diagnostici
- B) Indicazioni per le movimentazioni da province non indenni verso province indenni
- C) Linee guida per la gestione in SIMAN dei focolai ed indicazioni per la compilazione del modulo “indagine epidemiologica”
- D) Pulizia e disinfezione degli stabilimenti con infezione confermata.

L’Art. 1, co.3, del Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024 stabilisce *che Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali l’obiettivo di raggiungere e/o mantenere lo status di indenne del territorio attraverso l’esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione programmata di almeno il 10% annuo su base provinciale della prevalenza di ciascuna malattia. Il raggiungimento dell’obiettivo è valutato attraverso le informazioni registrate nel sistema informativo VETINFO.*

Il presente documento rappresenta il Programma di attività 2026 della Regione Puglia in materia di eradicazione e sorveglianza Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini, da assegnare alle AASSLL pugliesi.

¹ ai sensi del regolamento (UE) 2020/689, articolo 2 numero 7, e dell’Allegato al regolamento (UE) 2018/1882, sono definiti bovini tutti gli animali appartenenti alle specie *Bison ssp.*, *Bos ssp.*, *Bubalus ssp.*: pertanto i programmi di eradicazione e sorveglianza per brucellosi bovina e per tubercolosi bovina si applicano anche i bufali.

ALLEGATO A



Il suddetto Programma di attività 2026 (di seguito Programma) è soggetto a verifica periodica da parte del Ministero della Salute, tenuto conto della evoluzione della situazione epidemiologica relativa alle malattie nonché delle eventuali modifiche o integrazioni della normativa euro-unitaria di riferimento.

PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA PER TUBERCOLOSI E BRUCELLOSI NEI BOVINI E BRUCELLOSI NEGLI OVINI E CAPRINI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE E POPOLAZIONI ANIMALI

Il Programma si applica alle specie animali o ai gruppi di specie animali ex articolo 8, Reg (UE) 2016/429, di cui all'Allegato III e ex art. 4 e 17 del regolamento delegato (UE) 2020/689 (gli animali delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina) detenuti negli stabilimenti ove si svolge l'attività di allevamento da riproduzione e da ingrasso.

Tale Programma si attua nell'intero territorio della Regione Puglia, territori indenni e territori non indenni. Per tutti i territori si applicano le misure contenute nel DM 02/05/2024, nel Reg. (UE) 2016/429 e nei Reg. (UE) delegati 2020/689, 2020/688 e 2021/881.

L'approccio strategico diversificato nei vari territori si fonda sull'analisi del rischio, in ottemperanza a quanto definito dal DM 02/05/2024 e dal Regolamento (UE) 2016/429.

Il territorio della Regione Puglia è costituito da "zone" con diverso stato sanitario per BRC e TBC.

Per "Zona" (art 4, comma 35, lettera a, del Reg (UE) 2016/429) si intende l'area dell'intero territorio di una delle province pugliesi, ex art. 13, punto 1, comma b del Reg. (UE) 2020/689, che ospita una sottopopolazione animale caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto ad una o più malattie specifiche, oggetto di adeguate misure di sorveglianza, controllo, eradicazione e biosicurezza.

Attualmente in Regione Puglia sussistono le seguenti "zone/territori":

Provincia	BRUCELLOSI BOVINA	BRUCELLOSI OVI/CAPRINA	TUBERCOLOSI
Bari	Indenne	Indenne	Indenne (richiesta sospensione in corso)
Brindisi	Indenne	Indenne	Indenne
Taranto	Non Indenne	Indenne	Indenne
Foggia	Non Indenne	Non Indenne	Non Indenne
BAT	Indenne	Indenne	Indenne
Lecce	Indenne	Indenne	Indenne

ALLEGATO A



2. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA

Il presente Programma stabilisce le misure sanitarie da applicare agli stabilimenti bovini, ovini e caprini per conseguire entro il 2030 l'eradicazione dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, di seguito BRC, e da *Mycobacterium tuberculosis*, di seguito MTBC, nei territori non indenni da infezione.

Il Programma di eradicazione della BRC e MTBC dagli stabilimenti bovini, ovini e caprini è obbligatorio in tutti i territori riconosciuti non indenni da malattia secondo quanto specificato nell'art. 18 del regolamento delegato (UE) 2020/689. Esso ha l'obiettivo di eradicare la BRC e la MTBC ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione dei bovini/bufalini e ovi- caprini.

Il conseguimento dello status di indenne TBC e BRC nei territori non indenni avviene attraverso una riduzione progressiva in termini di incidenza e prevalenza.

L'obiettivo della sorveglianza delle malattie negli stabilimenti bovini, bufalini e ovi-caprini, è il conseguimento e/o mantenimento dello status di territorio indenne da BRC e TBC, compresi gli stabilimenti riconosciuti e/o registrati di materiale germinale, in conformità ai criteri definiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Ulteriore obiettivo, del Programma de quo, è razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, attraverso l'espletamento di attività di sorveglianza, basata sui rischi, previste nel DM 02/05/2024 e nel regolamento delegato (UE) 2020/689, per le province indenni.

3. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

L'obiettivo operativo specifico del Programma è conseguito attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli annuali programmati sugli stabilimenti e sugli animali ai sensi della normativa vigente e per i territori non indenni una riduzione programmata sul quinquennio di almeno il 10% annuo della incidenza di MTBC e BRC nei bovini e ovini su base provinciale, ed è valutato attraverso le informazioni registrate nei sistemi informativi, fino al raggiungimento/mantenimento dei requisiti necessari per ottenere lo status di territorio indenne, come previsto nel DM 02/05/2024 e nel regolamento delegato (UE) 2020/689.

Nello stesso periodo in cui viene eseguita la Programmazione annuale, l'Autorità Regionale, con il supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (di seguito OEVR), convoca i Servizi Veterinari competenti sui territori non indenni, per una riunione plenaria di verifica degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, rispetto a quelli previsti, per quell'anno, dalla programmazione del quinquennio.

In caso di scostamento, tra il programmato e gli obiettivi raggiunti, l'Autorità Regionale, in collaborazione con gli stessi Servizi Veterinari, elabora misure adeguate atte a risolvere le criticità riscontrate.

Le risultanze di tale processo di verifica sono comunicate dall'Autorità Regionale al Ministero della Salute.

La Pianificazione per l'anno successivo deve partire dalle risultanze di tale processo.

4. ATTIVITÀ

Le attività programmate annualmente sono finalizzate al raggiungimento e al mantenimento delle condizioni previste per l'ottenimento dello status di indenne della provincia interessata, per le malattie oggetto del Programma, attraverso l'attuazione di una sorveglianza annuale basata su:

ALLEGATO A



- a. controllo degli stabilimenti, attraverso l'applicazione dei metodi diagnostici ufficiali;
- b. sorveglianza sugli aborti;
- c. sorveglianza al macello;
- d. controllo sulle movimentazioni animali.

Tutti gli stabilimenti presenti sul territorio vengono sottoposti a controlli periodici ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria.

Le attività programmate per l'anno sono suddivise per malattia e stato sanitario del territorio (Non Indenne o Indenne), con misure specifiche per provincia come di seguito riportato.

4.1 MTBC (Tubercolosi Bovina/Bufalina)

Stato del Territorio e Provincia	Attività Programmate
Territorio NON Indenne: Foggia	<p>Attività al fine dell'eradicazione: Tutti i bovini uguali o superiori a 6 settimane di età negli stabilimenti di capi bovini sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali con cadenza annuale. In caso di pascolo/transumanza/monticazione, il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione.</p> <p>Misure sanitarie straordinarie: In tutti gli stabilimenti nei comuni della provincia di Foggia, è obbligatoria l'esecuzione del test Gamma-Interferon (IFN-γ) in associazione alla prova IDT sugli animali superiori ai 6 mesi, nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sospetto emesso dopo lesioni tubercolari al macello. 2. Focolai persistenti o recidivanti (infezione >12 mesi o nuove positività entro due anni). 3. Stabilimenti ad alto rischio (correlati a focolai o situati in aree ad elevata prevalenza). 4. Stabilimenti con esiti positivi/dubbi alla IDT al primo controllo ufficiale. 5. In tutti i casi ritenuti opportuni dall'ACL, sentito l'OEVR.
Territorio Indenne: Bari	<p>Misure sanitarie straordinarie di sorveglianza per il 2026: Potenziamento della sorveglianza a seguito di focolai nel 2025, con l'obiettivo di individuare tempestivamente l'origine dell'infezione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sorveglianza sistematica: tutti i bovini uguali o superiori a 6 settimane di età devono essere sottoposti a prove diagnostiche ufficiali con cadenza annuale.

ALLEGATO A



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Controllo pre-moving obbligatorio per tutte le movimentazioni "da vita" e per quelle destinate al macello con transito attraverso stalle di transito o centri di raccolta (esclusi i capi inviati direttamente alla macellazione senza tappe intermedie). 3. In caso di correlazioni epidemiologiche, l'ACL (Servizi Veterinari ASL BA) effettua verifiche approfondite sulla tracciabilità (I&R), con possibilità di ricorso anche ad accertamenti genetici. 4. Potenziamento diagnostico: esecuzione del test Gamma-Interferon (IFN-γ) in associazione alla prova IDT sui bovini superiori 6 mesi, in casi specifici individuati dai Servizi Veterinari della ASL BA o dall'OEVR, per aumentare la sensibilità diagnostica.
Territori Indenni: Brindisi e Barletta- Andria-Trani	<p>Misure intensificate per il 2026: A seguito dei focolai confermati nel 2025.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esecuzione del 100% dei controlli sugli allevamenti di bovini/bufalini (sia da riproduzione che ingrasso). 2. Tutti i bovini di età pari o superiore ai 12 mesi presenti negli allevamenti sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali. 3. Controlli pre-movimentazione obbligatori per tutte le movimentazioni "da vita" di capi di età pari o superiore ai 12 mesi.
Restanti Territori Indenni: Taranto e Lecce	<p>Sorveglianza basata sui rischi: I Servizi Veterinari ASL stabiliscono la programmazione annuale selezionando gli stabilimenti in base al rischio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione stabilimenti: Campione rappresentativo, da sottoporre a controllo annuale, di tutti gli stabilimenti con rischio pari o superiore ad uno e, per quelli a rischio zero, selezione degli stabilimenti con flag riproduzione "S" e numero di capi >30. 2. Controlli diagnostici: Controllo immunologico su tutti i bovini di età pari o superiore ai 24 mesi. Se non sono presenti bovini di età pari o superiore ai 24 mesi, il controllo è esteso a tutti i capi che raggiungeranno tale età nel corso del 2026.

ALLEGATO A



4.2 BRC bov/buf (Brucellosi bovina/bufalina)

Stato del Territorio e Provincia	Attività Programmate
Territorio NON Indenne: Foggia	<p>Attività al fine dell'eradicazione: Tutti i bovini di età pari o superiore ai 12 mesi presenti negli stabilimenti di capi bovini sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali con cadenza annuale. In caso di pascolo/transumanza/monticazione, il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione.</p> <p>Misure sanitarie straordinarie: Restano inalterate le misure aggiuntive e straordinarie previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale (OPGR) n. 130 del 6 marzo 2025 per i comuni di Apricena, Cagnano Varano, Lesina, Monte Sant'Angelo, Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis.</p> <p>L'OPGR n. 130 rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2026, con l'obiettivo di conseguire un tasso di prevalenza dello 0,3% entro tale data.</p>
Territorio NON Indenne: Taranto	<p>Attività al fine dell'eradicazione: Tutti i bovini di età pari o superiore ai 12 mesi presenti negli stabilimenti di capi bovini sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali con cadenza annuale. In caso di pascolo/transumanza/monticazione, il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione.</p>
Restanti Territori Indenni: Bari, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Lecce	<p>Sorveglianza basata sui rischi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selezione stabilimenti: Campione rappresentativo, da sottoporre a controllo annuale, di tutti gli stabilimenti con rischio pari o superiore ad uno e, per quelli a rischio zero, selezione degli stabilimenti con flag riproduzione "S" e numero di capi >30. Controlli diagnostici: Controllo sierologico su tutti i bovini di età pari o superiore a 24 mesi. Se non sono presenti bovini di età pari o superiore a 24 mesi, il controllo è esteso a tutti i capi che raggiungeranno tale età nel corso del 2026.

3. BRC ovi/cap (Brucellosi ovi-caprina)

Stato del Territorio e Provincia	Attività Programmate
Territorio Non indenne: Foggia	<p>Attività al fine dell'eradicazione: Tutti gli ovi-caprini, presenti negli stabilimenti, con età pari o superiore ai sei mesi sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali con cadenza annuale. In caso di pascolo/transumanza/monticazione, il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione.</p>

ALLEGATO A



Territori Indenni: Lecce, Taranto, Brindisi e Barletta- Andria-Trani	Misure intensificate per il 2026: A fronte dei focolai di brucellosi con casi umani nel 2025. <ol style="list-style-type: none"> 1. Esecuzione del 100% dei controlli sugli allevamenti di ovi-caprini. 2. Tutti gli ovini e i caprini di età pari o superiore ai 12 mesi presenti negli allevamenti sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali.
Restanti Territori Indenni: Bari	Sorveglianza basata sui rischi: Selezione stabilimenti: Campione rappresentativo, da sottoporre a controllo annuale, di tutti gli stabilimenti con rischio pari o superiore ad uno e, per quelli a rischio zero, selezione degli stabilimenti con flag riproduzione "S" e numero capi >50. Controlli diagnostici: Controllo sierologico su tutti gli ovi-caprini di età pari o superiore ai 12 mesi.

Tale Programma deve dimostrare che al termine dell'anno i requisiti per il mantenimento dello status di indennità sono mantenuti (99,8% di stabilimenti indenni e 99,9% di animali indenni e negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di infezione da *Brucella abortus melitensis* e suis nei bovini o negli ovi-caprini e il tasso di incidenza annua negli stabilimenti non supera lo 0,1% e almeno il 99,8% degli stabilimenti, pari ad almeno il 99,9% della popolazione bovina, è indenne da infezione da MTBC).

Tutti gli stabilimenti devono avere la qualifica sanitaria registrata in BDN che deve essere aggiornata, ad opera del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, qualora ci siano modifiche dello status nello stabilimento stesso oltre che a seguito di controllo per il mantenimento.

Gli interventi diagnostici sono effettuati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

È vietato allontanare per qualsiasi motivo gli animali sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali, prima dell'averne la diagnosi, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, qualora si prospetti la necessità di una macellazione.

Gli esiti degli accertamenti diagnostici devono essere riportati in maniera puntuale nel portale VETINFO e vanno registrati sul sistema SANAN, entro 7 giorni dall'esito del controllo, secondo le modalità messe a disposizione dal portale VETINFO.

Le modalità di esecuzione ed interpretazione delle prove sono indicate nell'allegato 1.a e 2.a del DM 02/05/2024.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Programma si rimanda a quanto previsto nel DM 02/05/2024.